



COMUNE DI MOTTA VISCONTI

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi
Piazza San Rocco n. 9/A
C.A.P. 20086 - Motta Visconti
Tel. 0290008131

E mail: affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it
Pec: segreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it



REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI E DELLE EROGAZIONI LIBERALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 28.07.2025 - In vigore dal 21.08.2025

SOMMARIO

TITOLO I CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE	3
ARTICOLO 1 - Oggetto e inquadramento normativo	3
ARTICOLO 2 - Oggetto e Finalità	3
ARTICOLO 3 - Definizioni.....	3
ARTICOLO 4 - Il Comune come sponsee	4
ARTICOLO 5 - Ambito di applicazione delle sponsorizzazioni e prestazione di mezzi.....	4
ARTICOLO 6 - Iniziativa spontanea o per azione di terzi	4
ARTICOLO 7 - Lo Sponsor	5
ARTICOLO 8 - Il Contratto di sponsorizzazione	5
ARTICOLO 9 - Diritto di rifiuto – esclusione - illegittimità.....	6
ARTICOLO 10 - Scelta dello sponsor.....	6
ARTICOLO 11 - Sponsorizzazione finanziaria.....	7
ARTICOLO 12 - Sponsorizzazione Tecnica.....	7
ARTICOLO 13 - Atto di mecenatismo	7
TITOLO II EROGAZIONI LIBERALI.....	8
ARTICOLO 14 - Atti di liberalità	8
ARTICOLO 15 - Oggetto dell'atto di liberalità	8
ARTICOLO 16 - Iniziativa	8
ARTICOLO 17 - Forma e competenza.....	8
ARTICOLO 18 - Accettazione e rinuncia alla donazione	8
ARTICOLO 19 - Donazioni promissorie.....	8
ARTICOLO 20 - Obblighi del Comune.....	9
ARTICOLO 21 - Norma di rinvio.....	9
TITOLO III NORME FINALI	9
ARTICOLO 22 - Aspetti contabili e fiscali.....	9
ARTICOLO 23 - Entrate derivanti da sponsorizzazioni e incentivazione della produttività	10
ARTICOLO 24 - Verifiche e controlli	10
ARTICOLO 25 - Riserva organizzativa	10
ARTICOLO 26 - Trattamento dati personali.....	10
ARTICOLO 27 - Norme di rinvio - Codice di Comportamento	10
ARTICOLO 28 - Entrata in vigore	10

TITOLO I CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE

ARTICOLO 1 - Oggetto e inquadramento normativo

1. Il presente Regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione da parte di terzi in occasione di iniziative promosse, organizzate, gestite dal Comune o comunque di interesse dell'Amministrazione Comunale, in attuazione delle disposizioni contenute:

- nell'art. 43 della legge 449/1997,
- nell'art. 119 del D.Lgs. 267/2000,
- art. 120 del D.Lgs. n. 42/2004 (sponsorizzazione beni culturali),
- nell' art.8 e nell'art.134 del D. Lgs. 36/2023,
- nell'art 79.2 lett. a) del CCNL del 16.11.2022 nonché delle disposizioni contrattuali nazionali future e compatibili.
- nella normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

2. Preso atto della sostanziale atipicità delle iniziative di "sponsorizzazione", le procedure di affidamento e le altre attività amministrative nella materia disciplinata dal presente Regolamento si svolgono, oltre che in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla L. 241/1990 e, per quanto in essa non espressamente previsto, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Codice Civile.

ARTICOLO 2 - Oggetto e Finalità

1. Il contratto di sponsorizzazione è un atto negoziale, consensuale, a prestazioni corrispettive onerose, con fini di pubblicità, mediante il quale il Comune si obbliga a fornire, nell'ambito di propri progetti o iniziative, prestazioni accessorie di veicolazione del messaggio pubblicitario del soggetto sponsor, il quale a sua volta si obbliga a una controprestazione in beni, servizi, danaro o altra utilità nella previsione di conseguire un beneficio di immagine.

Il risultato della sponsorizzazione si concretizza nella realizzazione di una economia di bilancio totale, parziale, o programmatica, rispetto alla previsione di spesa, in relazione al totale o parziale raggiungimento del previsto risultato da parte dello sponsor e/o dello sponsee, senza oneri per l'Ente, ovvero con oneri ridotti.

2. Il presente Regolamento mira a definire una disciplina organica delle iniziative di sponsorizzazione allo scopo di assicurare il rispetto della normativa vigente e i principi di efficienza, trasparenza, buon andamento e imparzialità che disciplinano l'attività della Pubblica Amministrazione, promuovendo ed incentivando la collaborazione tra pubblico e privato.

3. Le iniziative di sponsorizzazione devono tendere al soddisfacimento di un interesse pubblico, a favorire l'innovazione dell'organizzazione, a realizzare maggiori economie di spesa e/o maggiori entrate, nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali.

ARTICOLO 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

a) per **"sponsorizzato" o "sponsee"**: il soggetto (Comune o Amministrazione Comunale) che rende la prestazione di mezzi consistente nel mettere a disposizione la possibilità di pubblicizzare i segni distintivi dello sponsor nell'ambito di propri eventi, iniziative o progetti;

b) per **"sponsorizzatore" o "sponsor"**: ai sensi dell'art. 119 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000, il soggetto privato (persona fisica o giuridica) o il soggetto pubblico che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con il Comune;

c) per **"contratto di sponsorizzazione"**: un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale lo sponsor (un soggetto terzo) si obbliga a versare una somma di denaro, a fornire beni o servizi o a effettuare lavori a favore dello sponsee (il Comune) il quale gli garantisce, nell'ambito di propri eventi, iniziative o progetti, la possibilità di pubblicizzare, in appositi spazi, il nome, il marchio, l'immagine, l'attività, prodotti o servizi o simili, ovvero di distribuire prodotti o servizi a titolo promozionale, nei modi previsti dal contratto; l'obbligazione dello sponsee costituisce obbligazione di mezzi e non di risultato, pertanto essa deve intendersi adempiuta quando vi sia stata la realizzazione dell'evento, iniziativa o progetto dedotto nel contratto, indipendentemente dall'effettivo ritorno di immagine;

- d) per **“sponsorizzazione di puro finanziamento”**: la sponsorizzazione in cui lo sponsor si impegna esclusivamente al riconoscimento di un contributo;
- e) per **“sponsorizzazione tecnica”**: la sponsorizzazione in cui lo sponsor si impegna a svolgere determinate attività, consistenti nella fornitura di beni, nell'erogazione di servizi o nell'esecuzione di lavori (esclusa manutenzione delle aree verdi) in favore dello sponsee;
- f) per **“spazio pubblicitario”**: lo spazio fisico o digitale o qualsiasi altro supporto atto alla veicolazione di informazioni, messo a disposizione dello sponsor.

ARTICOLO 4 - Il Comune come sponsee

1. Il Consiglio Comunale, con l'approvazione del presente Regolamento, autorizza in via generale la Giunta Comunale ad avvalersi di sponsorizzazioni per il conseguimento di finalità d'interesse pubblico.

2. La Giunta Comunale, nel rispetto del presente Regolamento, individua le iniziative oggetto di sponsorizzazione.

In particolare le iniziative oggetto di sponsorizzazione sono in via generale:

- a) inserite nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio comunale PEG (Piano Esecutivo di Gestione) e sue successive variazioni; in questo caso il risultato della sponsorizzazione si concretizza nella realizzazione di minor spesa di bilancio, totale o parziale, rispetto alla previsione iniziale;
- b) inserite in appositi documenti allegati al bilancio comunale ma non finanziati, la cui realizzazione è vincolata all'attivazione di contratti di sponsorizzazione o alla disponibilità delle economie di cui alla precedente lett. a);

Per iniziative specifiche non rientranti nella programmazione generale, in quanto conseguenti a proposte definite in corso d'anno dalla Giunta comunale, anche in adesione a offerte spontanee provenienti da soggetti terzi e giudicate di interesse pubblico, la Giunta adotta appositi atti deliberativi.

3. Ai Responsabili di Settore competenti per materia competono tutte le fasi attuative e gestionali conseguenti quanto definito dalla Giunta Comunale e nel rispetto del presente Regolamento.

ARTICOLO 5 - Ambito di applicazione delle sponsorizzazioni e prestazione di mezzi

1. Il Comune individua le iniziative da offrire ai potenziali sponsor, ovvero accoglie le proposte formulate dai soggetti interessati, con riferimento a:

- attività culturali di differente tipologia;
- attività sociali e di integrazione socio/culturale;
- attività sportive;
- attività di valorizzazione del patrimonio;
- ogni altra attività di rilevante interesse pubblico (residualmente).

2. Non è possibile fare ricorso al contratto di sponsorizzazione:

- a) per servizi pubblici essenziali;
- b) per i servizi espletati a garanzia dei diritti fondamentali dei cittadini;
- c) per i servizi inerenti il rilascio di certificazioni ed atti riferiti a persone (fisiche e giuridiche).

3. Il Comune rende la prestazione di mezzi che consiste nel mettere a disposizione la possibilità di pubblicizzare i segni distintivi dello sponsor nell'ambito di propri eventi, iniziative o progetti attraverso:

- la promozione cartacea: a titolo esemplificativo i canali della promozione cartacea possono essere le note stampa, le brochure e i volantini, i manifesti, le pubblicazioni speciali (prodotti monografici e di prestigio),
- la promozione digitale: a titolo esemplificativo i canali della promozione digitale possono essere: il sito web, i social media e la mailing list,
- la promozione diretta: a titolo esemplificativo i canali della promozione diretta possono essere striscioni/roll up (promozione del logo aziendale), gazebo (promozione dell'azienda sul campo), stand (promozione del brand alla cittadinanza), volantaggio (spazi promozionali all'interno delle aree espositive), possibilità di essere presenti nei momenti istituzionali di presentazione dell'iniziativa.

ARTICOLO 6 - Iniziativa spontanea o per azione di terzi

1. La sponsorizzazione può avere origine da:

- iniziativa dell'Amministrazione Comunale;

- iniziativa di uno qualsiasi dei soggetti indicati nel successivo art. 7 del presente Regolamento.

2. Qualora l'iniziativa derivi dalla proposta di soggetti terzi, essa - ferme restando le modalità di scelta del contraente stabilite nel presente Regolamento - deve essere riconosciuta e valutata come utile agli interessi e confacente agli scopi istituzionali del Comune.

3. Il riconoscimento della utilità della proposta di cui al comma 2, avviene, in via convenzionale, mediante l'inserimento della stessa nel P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione), ovvero attraverso la deliberazione di Giunta che riconosca la corrispondenza dell'iniziativa con le finalità del Comune.

ARTICOLO 7 - Lo Sponsor

1. Possono assumere la veste di "sponsor" i seguenti soggetti:

- a) persona fisica, purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare ordinariamente con la pubblica Amministrazione;
- b) persona giuridica, avente o meno scopo o finalità commerciali, quali le società di persone e di capitali, le imprese individuali, quelle cooperative (ex art. 2511 cod. civ.), le mutue di assicurazioni e i consorzi imprenditoriali (ex art. 2602 cod. civ.);
- c) Associazioni senza fini di lucro, generalmente costituite con atto notarile, le cui finalità statuarie non risultino in contrasto con i fini istituzionali dell'ente;
- d) Enti Pubblici

2. Sono esclusi dalla possibilità di stipulare contratti di sponsorizzazione con il Comune i soggetti che:

- a) non sono in possesso dei requisiti di ordine generale necessari per poter contrarre con una Pubblica Amministrazione, di cui al D.Lgs. 36/2023 (art. 94 e 95) e ss.mm.ii., per quanto applicabile;
- b) si trovano in condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- c) abbiano in corso con l'Amministrazione Comunale di Motta Visconti una controversia legale;
- d) non dichiarano di rispettare o, comunque, non rispettano i principi definiti dalla Risoluzione 2003/16 del 13 agosto 2003 della Sottocommissione delle Nazioni Unite sulla Promozione e Protezione dei Diritti Umani.

3. I soggetti candidati a Sponsor attestano il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 2 mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.

ARTICOLO 8 - Il Contratto di sponsorizzazione

1. L'utilizzo dello strumento della sponsorizzazione avviene sempre attraverso la stipula di apposito contratto redatto in forma scritta e sottoscritto dallo Sponsor e dal Responsabile del Settore competente per materia.

2. Il contratto di sponsorizzazione è stipulato:

- mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, per affidamenti diretti non superiori a € 40.000,00;
- mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata/aperta per affidamenti superiori ad €. 40.000,00.

3. Ove il corrispettivo della sponsorizzazione sia costituito da una somma di denaro, il pagamento avviene secondo i termini previsti dal contratto stesso.

4. In caso di operazioni permutative (cessione di un bene o effettuazione di una prestazione di servizi o lavori), si assume quale controvalore monetario del contratto il valore di mercato della fornitura dei beni, dei servizi o dei lavori effettuati dallo sponsor.

5. Il contratto di sponsorizzazione deve contenere i seguenti elementi:

- a) l'indicazione degli impegni assunti dallo Sponsor rispetto all'iniziativa oggetto di sponsorizzazione;
- b) le obbligazioni che il Comune garantisce allo Sponsor in termini di pubblicità dell'iniziativa sponsorizzata (modalità di utilizzazione del marchio e di presenza del logo dello sponsor sul materiale di propaganda, etc.);
- c) la definizione degli aspetti fiscali;
- d) le modalità di controllo del Comune, a cura del Responsabile del Procedimento, sull'esatta esecuzione del contratto;
- e) le eventuali sanzioni in caso di inadempienza;
- f) la disciplina di eventuali contenziosi;
- g) la facoltà del Comune di recedere prima della scadenza, previa tempestiva e formale comunicazione allo sponsor;

h) la clausola risolutiva espressa nel caso in cui lo sponsor rechi danno all'immagine del Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

6. Il contratto potrà prevedere anche una garanzia fidejussoria.

ARTICOLO 9 - Diritto di rifiuto – esclusione - illegittimità

1. Il Comune, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi proposta di sponsorizzazione e recede dal contratto eventualmente sottoscritto qualora:

- ritenga possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella dello sponsor;
- ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio al Comune o alla collettività oppure un danno alla sua immagine e alle sue iniziative;
- reputi inaccettabile la proposta di sponsorizzazione per motivi di interesse pubblico o per motivi di inopportunità generale.

2. Sono in ogni caso categoricamente escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

- propaganda di natura politica, sindacale o religiosa;
- pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, medicinali o cure mediche e/o alla promozione e all'uso di sostanze vietate;
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, discriminazione, odio o minaccia.

3. La stipulazione dei contratti di sponsorizzazione è legittima solo a condizione che non venga alterato il ruolo di neutralità dell'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 10 - Scelta dello sponsor

1. L' affidamento dei contratti di sponsorizzazione è effettuato, in attuazione di quanto previsto nel D.Lgs. n. 36/2023, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

2. I contratti di importo inferiore o pari ad Euro 40.000,00 (quarantamila/00) possono essere affidati direttamente dall'Amministrazione, con facoltà dell'Ente di avviare procedure comparative tramite pubblicazione di avviso esplorativo.

3. I contratti di importo superiore ad Euro 40.000,00 (quarantamila/00) sono affidati mediante pubblicazione di un Bando all'Albo on-line dell'Ente per almeno 15 giorni.

4. L' Avviso approvato con determinazione del Responsabile di Settore competente per materia, può anche essere cumulativo, ovvero prevedere diverse iniziative da sponsorizzare di competenza di uno stesso Settore programmate per l'anno cui l'Avviso si riferisce.

L'Avviso può essere preceduto da indagine di mercato informale.

5. L'Avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale per almeno 15 giorni; può esserne previsto l'invio a soggetti che si ritiene possano essere interessati o abbiano manifestato precedentemente il proprio interesse e/o in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.

6. L'Avviso deve indicare obbligatoriamente:

- oggetto della sponsorizzazione;
- requisiti di partecipazione;
- modalità e termini per la presentazione delle offerte (il termine non può essere inferiore a 15 giorni);
- eventuale clausola di esclusiva generale o commerciale, ovvero ammissione di sponsorizzazioni plurime;
- criteri di valutazione delle offerte (in caso di procedura comparativa);
- eventuale importo minimo, a base della procedura selettiva, richiesto quale corrispettivo della sponsorizzazione;
- gli obblighi in materia di sicurezza/obblighi assicurativi e le prescrizioni tecniche progettuali ed esecutive (nel caso di sponsorizzazione tecnica),
- eventuale diritto di prelazione su proposte spontanee;
- ufficio procedente e responsabile del procedimento.

7. Sono ammesse le sponsorizzazioni plurime di una singola attività/iniziativa; in questo caso l' Avviso indica il numero massimo di soggetti che potranno essere coinvolti e i criteri di suddivisione dell'importo/prestazione oggetto della sponsorizzazione.

8. L'offerta deve essere presentata, con le modalità e nei termini previsti dall'Avviso, in forma scritta, e deve contenere, fra l'altro:

- le dichiarazioni richieste dall'Avviso;
- l'accettazione incondizionata di quanto previsto nell'Avviso e nel presente Regolamento;
- l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e a farsi carico degli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario, alle relative autorizzazioni, al pagamento di eventuali tributi o canoni.

9. Scaduto il termine fissato nell'Avviso, le offerte di sponsorizzazione sono valutate, nel rispetto dei criteri definiti, dal Responsabile competente che si potrà avvalere di apposita commissione dallo stesso presieduta. Le risultanze della valutazione sono oggetto di apposito verbale. In caso di procedura comparativa è stilata apposita graduatoria.

10. L'aggiudicazione può avvenire sulla base del miglior prezzo/prestazione offerti ovvero dell'offerta economicamente più conveniente secondo i parametri preventivamente individuati nell'Avviso.

11. E' possibile procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, o non procedere all'aggiudicazione, qualora lo si ritenga opportuno e conveniente.

12. In caso di iniziativa di soggetto terzo, l'Amministrazione ha sempre facoltà, in relazione a qualsiasi procedura di affidamento scelta, di prevedere il diritto di prelazione - a parità di condizioni offerte dal soggetto miglior offerente - a favore del soggetto proponente.

13. Nel caso in cui la procedura avviata sia andata deserta o non sia stata presentata alcuna offerta appropriata, ovvero tutte le offerte presentate siano risultate irregolari ovvero inammissibili rispetto al disposto del Codice dei Contratti Pubblici o non siano rispondenti ai requisiti formali della procedura, il Comune può ricercare di propria iniziativa lo sponsor con cui negoziare il contratto di sponsorizzazione, ferme restando la natura e le condizioni essenziali delle prestazioni richieste nella sollecitazione pubblica.

ARTICOLO 11 - Sponsorizzazione finanziaria

1. Nei contratti di Sponsorizzazione pura o finanziaria, la scelta dello Sponsor è effettuata secondo le modalità contenute nell'articolo 9.

2. Il Comune procede alla stipula del contratto di sponsorizzazione con il soggetto che ha offerto il finanziamento maggiore, ovvero con i soggetti selezionati in caso di sponsorizzazioni plurime.

Nel caso di contributo economico superiore al valore della prestazione, l'eccedenza rimarrà vincolata al finanziamento di prestazioni analoghe/simili., fatto salvo quanto previsto dall'art. 23 del presente Regolamento.

ARTICOLO 12 - Sponsorizzazione Tecnica

1. Nei contratti di sponsorizzazione aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture, quando questi sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello Sponsor, la scelta dello Sponsor è effettuata in base al valore economico della sponsorizzazione, secondo le modalità contenute nel precedente articolo 9.

2. Il Comune procede alla stipula del contratto di sponsorizzazione con il soggetto che ha proposto l'offerta realizzativa giudicata migliore.

3. Gli Sponsor che effettuano direttamente i lavori/servizi/forniture o i Soggetti Esecutori, qualora diversi dallo Sponsor nonché i soggetti progettisti eventualmente utilizzati, devono essere in possesso, oltre che dei requisiti di carattere generale, dei requisiti di qualificazione tecnica previsti dal Codice dei Pubblici Contratti.

ARTICOLO 13 - Atto di mecenatismo

1. Le sponsorizzazioni offerte o proposte da privati o da enti e soggetti giuridici privi di finalità di lucro, specie ove il ritorno di natura pubblicitaria appaia del tutto tenue e prevalga l'aspetto di un sostanziale contratto a

prestazioni economicamente unilaterali, con la prevalenza di profili c.d. di “mecenatismo” da parte dello Sponsor, sono formalizzate con procedure di affidamento diretto, qualunque sia il valore della prestazione resa. In tal caso si deve unicamente verificare che i soggetti realizzatori posseggano i requisiti e le qualificazioni necessarie.

TITOLO II EROGAZIONI LIBERALI

ARTICOLO 14 - Atti di liberalità

1. Per “atti di liberalità” si intendono quegli atti che, con spirito di generosità cui non corrisponde, pertanto, alcun interesse economico ed alcun corrispettivo, determinano un arricchimento patrimoniale in favore del Comune a fronte di un impoverimento del donante. Agli atti di liberalità tra vivi a favore del Comune si applicano le disposizioni degli art. ss., ad integrazione della disciplina codicistica.

ARTICOLO 15 - Oggetto dell'atto di liberalità

1. L'erogazione liberale a favore del Comune può consistere principalmente:
 - o nella donazione di una somma di denaro, di un bene mobile, immobile o universalità di beni mobili (donazione con effetti reali);
 - o nella donazione di una somma di denaro, di un bene mobile, immobile o universalità di beni mobili finalizzata ad un determinato scopo (donazione modale);
 - o nella donazione che consiste nell'assunzione di una obbligazione di fare in capo al donante che ha ad oggetto la prestazione di una fornitura, di un servizio, di un lavoro (donazioni promissorie).
2. Restano disciplinati esclusivamente dal Codice Civile e dalle altre norme di Legge gli atti di liberalità *mortis causa*.

ARTICOLO 16 - Iniziativa

1. L'erogazione liberale può realizzarsi per iniziativa spontanea del disponente ovvero per sollecitazione da parte del Comune rivolta alla cittadinanza, con specifica finalizzazione all'acquisizione di risorse qualificate derivanti da liberalità.
2. In esecuzione di tale indirizzo viene predisposto dal Responsabile del Settore competente apposito Avviso da rendersi pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente del Comune per quindici giorni consecutivi ed eventualmente mediante invio ai soggetti potenzialmente interessati, ovvero altri mezzi idonei.
3. L'Avviso deve rendere noto che, a fronte della erogazione liberale, non corrisponde alcun corrispettivo, interesse o prestazione da parte del Comune e specificare i criteri di accettazione nel caso in cui siano presentate più proposte di donazione.

ARTICOLO 17 - Forma e competenza

1. Gli atti di liberalità sono sottoposti ai requisiti di forma previsti dal Codice Civile e dalle altre norme di Legge.
2. Spetta alla Giunta comunale, con propria deliberazione, valutare l'accettazione o il rifiuto di donazioni, salvo che la donazione abbia ad oggetto un bene immobile, per cui in tal caso, la competenza spetta al Consiglio. La sottoscrizione del relativo contratto è demandata al Responsabile competente per materia a norma dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000.

ARTICOLO 18 - Accettazione e rinuncia alla donazione

1. Il Comune accetta le donazioni a suo favore a condizione che il Soggetto donante e il Soggetto Esecutore della prestazione qualora diverso dal Donante, siano in possesso dei requisiti di carattere generale necessari per poter contrarre con una Pubblica Amministrazione.
2. Il Comune accetta le donazioni assoggettate a disposizioni modali (il donante trasferisce un bene con l'imposizione di un obbligo specifico legato all'utilizzo o alla destinazione dello stesso) a condizione che le finalità indicate dal donante non contrastino con le finalità istituzionali.
3. Fuori dai casi di cui ai commi precedenti, il Comune può motivatamente rinunciare all'accettazione della donazione.
4. Non costituisce impedimento all'accettazione dell'atto di liberalità il fatto che l'attività cui l'elargizione si riferisce sia oggetto di una procedura di sponsorizzazione a meno che, al momento dell'accettazione, il procedimento stesso risulti concluso con provvedimento di affidamento.

ARTICOLO 19 - Donazioni promissorie

1. La donazione che consiste nell'assunzione di una obbligazione di fare in capo al donante può avere ad oggetto:

- la prestazione di una fornitura/servizio strumentale all'attività del Comune o alla collettività;
 - la prestazione di lavori da effettuarsi su immobili, suoli o terreni nella disponibilità del Comune.
2. La prestazione oggetto della donazione potrà essere resa direttamente dal donante ovvero da un terzo.
3. La donazione si perfeziona con la stipula di una convenzione tra donante e Comune che, a presidio degli interessi pubblici tutelati dal Comune, deve prevedere:
- che l'esecuzione della fornitura, del servizio, dei lavori sia svolta da soggetto:
 - in possesso di adeguata capacità tecnica, secondo valutazione dell'Ente e nel rispetto delle normative tecniche di settore (es: possesso di particolari certificazioni, abilitazioni, autorizzazioni);
 - operante nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
 - dotato di copertura assicurativa per l'attività oggetto della prestazione e/o il personale impiegato a svolgere la prestazione, se occorrente;
 - un regime di responsabilità del donante e del soggetto cui eventualmente il donante ha affidato l'esecuzione della convenzione tale da tenere indenne il Comune da ogni richiesta di risarcimento per danni a terzi o al Comune;
 - la estraneità del Comune rispetto ad eventuali controversie che dovessero sorgere tra il donante ed i propri dipendenti o tra il soggetto qualificato utilizzato ed il relativo personale impiegato;
 - il divieto di cessione del contratto di donazione;
 - la durata e l'indicazione specifica delle cause di risoluzione e di eventuali penali che il Comune si riserva di far valere, per ragioni di interesse pubblico.
4. L'accettazione della donazione che consiste nella prestazione di servizi o lavori soggiace, oltre che ai vincoli di cui al comma 3, anche ai limiti derivanti dall'eventuale interferenza rispetto ad attività riservate per Legge alla Pubblica Amministrazione.

ARTICOLO 20 - Obblighi del Comune

1. Il Comune si impegna a rispettare gli obblighi derivanti dall'accettazione di donazioni modali.
2. Nell'utilizzo delle somme di denaro ricevute, il Comune è tenuto a rispettare le norme di Legge e regolamentari che disciplinano l'attività finanziata ed in generale tutte quelle che regolano l'azione della Pubblica Amministrazione.
3. Il Comune fissa un limite temporale per l'utilizzo dei fondi ricevuti sia nel caso in cui l'erogazione liberale si realizzi per iniziativa del Comune sia nel caso in cui si realizzi per iniziativa spontanea del donante, senza che questi abbia disposto nulla in tal senso. Il termine può essere motivatamente prorogato.

ARTICOLO 21 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel Regolamento, compresi gli aspetti fiscali, si applicano le norme in materia di atti di liberalità contenute nel Codice Civile e nelle altre norme di Legge.

TITOLO III NORME FINALI

ARTICOLO 22 - Aspetti contabili e fiscali

1. Il corrispettivo della sponsorizzazione è soggetto ad IVA, ai sensi del DPR 633/1972.
2. Le prestazioni rese ai sensi del presente Regolamento generano emissione di fattura e sono soggette alla normativa fiscale vigente, cui si rinvia.
 - Nel caso in cui vi sia sponsorizzazione di natura finanziaria, lo Sponsee presenterà allo Sponsor fattura con importo pari al contributo ricevuto, comprensivo d'Iva ai sensi della vigente normativa in materia.
 - Nel caso in cui la sponsorizzazione sia di natura tecnica, ovvero siano stati ceduti gratuitamente beni o servizi, è fatto d'obbligo la doppia fatturazione, ovvero la fatturazione dello Sponsor all'ente del valore del servizio o dei beni, soggetto ad Iva, e la fatturazione dell'ente allo Sponsor di pari importo, sempre soggetto ad Iva, per l'attività di promozione dell'immagine e/o dei prodotti e servizi dello Sponsor.
 - Nel caso in cui, infine, vi sia una compartecipazione economica diretta da parte dello Sponsor alle spese di realizzazione delle varie attività organizzate dall'ente, è fatto d'obbligo la doppia fatturazione: lo Sponsor presenterà fattura con importo pari alle spese sostenute ed il Comune emetterà una fattura di uguale importo a titolo di sponsorizzazione.
3. Le spese relative alla stipula del contratto ed alla sua eventuale registrazione, solo in caso d'uso, saranno interamente a carico dello Sponsor.

4. I soggetti che verranno individuati come Sponsor potranno godere di vantaggi fiscali derivati dagli investimenti in contratti di sponsorizzazione previsti dalla normativa vigente.

5. Rimangono a carico dello Sponsor le spese relative al pagamento di imposte, tasse canoni e corrispettivi previsti da leggi e/o regolamenti derivanti dall'esecuzione del contratto e dalla realizzazione delle attività sponsorizzate.

ARTICOLO 23 - Entrate derivanti da sponsorizzazioni e incentivazione della produttività

1. Ai sensi dell'art. 43, comma 4, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di incentivare la produttività e il miglioramento organizzativo, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, le maggiori entrate finanziarie derivanti da sponsorizzazioni saranno destinate all'implementazione del fondo (parte variabile) per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 79 del CCNL comparto Funzioni Locali del 16 novembre 2022 e successive disposizioni normative in materia nel tempo vigenti.

2. L'utilizzo di tali somme è demandata alla contrattazione decentrata.

ARTICOLO 24 - Verifiche e controlli

1. Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte dei Responsabili competenti in materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti.

2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor (nei tempi utili agli adempimenti fiscali).

3. La notifica e l'eventuale diffida producono gli effetti previsti dal contratto di sponsorizzazione.

ARTICOLO 25 - Riserva organizzativa

1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dal Comune secondo la disciplina del presente Regolamento e tenuto conto della sua organizzazione interna.

2. È facoltà dell'Amministrazione, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario, secondo le vigenti normative degli appalti dei servizi.

ARTICOLO 26 - Trattamento dati personali

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento saranno trattati dagli addetti degli uffici comunali esclusivamente per le finalità dallo stesso previste, ed in conformità alle norme vigenti, e potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici o privati.

2. I soggetti interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti ai sensi del D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 27 - Norme di rinvio - Codice di Comportamento

1. Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti nel settore oggetto del contratto di sponsorizzazione.

2. Si ritengono totalmente richiamati gli obblighi di attuazione ed adesione al "Codice di Comportamento" (così come previsto nel vigente piano triennale della prevenzione della corruzione, nonché al piano anticorruzione adottato dall'ente vigente).

ARTICOLO 28 - Entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente previsto dalle norme contenute nel presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia. Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione di Consiglio Comunale che lo approva.